

NOVITÀ INTRASTAT 2022 ACCOLTE LE RICHIESTE DI CONFIMI INDUSTRIA
--

Lo scorso ottobre Confimi Industria aveva chiesto a MEF, AdE, AdD e Istat di chiarire, in occasione della modulistica da aggiornare per il 2022, alcuni aspetti oggetto di imbarazzo fra gli operatori (competenza Intra acquisti) e di fornire chiarimenti in merito alla compilazione degli elenchi per la nuova disciplina del call off stock.

Di seguito riportiamo la risposta dell'ISTAT del 22 dicembre 2021, a cui hanno fatto seguito le nuove istruzioni pubblicate il 23 dicembre con provvedimento AdD-AdE d'intesa con l'Istat.

Con l'occasione abbiamo altresì prospettato di valutare (per il futuro) il superamento degli Intrastat attraverso la fattura elettronica.

A seguire una breve sintesi delle risposte ricevute e delle novità introdotte.

[Competenza Intra 2-bis acquisiti intracomunitari \(ok al riepilogo secondo le regole IVA\)](#)

Alle citate Amministrazioni abbiamo evidenziato che il criterio adottato nelle precedenti istruzioni del 2018 (competenza Intra in base all'arrivo della merce e non più, come in precedenza, in base alla registrazione della fattura nel mese di arrivo della stessa) mal si conciliava con le procedure operative delle aziende (che normalmente attingono i dati dal registro acquisti e non dalla contabilità di magazzino) e che tale criterio sarebbe peraltro discutibile in punto di diritto comunitario.

Nella risposta 328752/21, l'ISTAT ci ha anticipato che con le nuove istruzioni "il concetto del periodo di riferimento **viene esteso** per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta" vale a dire quando l'acquisto rileva secondo la contabilità IVA.

Per gli approfondimenti del caso alleghiamo l'articolo pubblicato su Italia Oggi del 12/01/2022 a firma di Francesco Zuech (Responsabile fiscale di Confimi Industria) e Fabrizio G. Poggiani (Commercialista e pubblicista di Italia Oggi).

[Regime call off stock e flussi Intrastat](#)

La risposta dell'Istat conferma che per le transazioni oggetto della nuova disciplina in vigore dallo scorso 1/12/2021 va gestito un doppio flusso: il primo nel mese di spedizione con il nuovo modello Intra 1 sexies (tipo operazione 1); il secondo nel mese di prelievo e fatturazione attraverso il modello Intra 1-bis, utilizzando la natura 3.2 (oppure solo 3 quando non si sono superati 20 milioni di spedizioni).

Per quanto non risposto dall'Istat (in quanto temi di competenza dell'AdE) si evidenzia che la gran parte dei quesiti formulati hanno trovato riscontro in seno alle istruzioni del modello Intra 1-sexies e nella relativa Tabella E (tipo operazione 2 per il rientro senza perfezionamento della vendita entro 12 mesi; tipo operazione 3 per l'eventuale sostituzione del consignee entro 12 mesi).

Per i call off stock in arrivo, invece, va compilato solo il modello Intra 2-bis nel mese di perfezionamento dell'acquisto per chi (mensile) è obbligato alla compilazione di detta sezione.

[Soglia esonero Intra 2-bis acquisto beni](#)

E' stata elevata da € 200.000 a €350.000 la soglia di esonero trimestrale. Circa 4.000 soggetti non saranno più obbligati alla presentazione del modello. I trimestrali non presentano più (nemmeno in via facoltativa) detti elenchi (la presentazione dal 2022 potrà essere solo mensile).

[Semplificazioni Intra 2-quater acquisto servizi](#)

Eliminato l'obbligo di compilare codice IVA del fornitore, ammontare dell'operazione in valuta e Paese di pagamento (modalità di erogazione e modalità d'incasso non sono obbligatorie già dal 2015). I trimestrali non presentano più (nemmeno in via facoltativa) detti elenchi (la presentazione dal 2022 potrà essere solo mensile).

[Nomenclatura combinata piccole spedizioni](#)

Introdotta la facoltà di utilizzare il **codice unico 99500000** in luogo della specifica nomenclatura combinata doganale (Taric) vigente. Ai fini della soglia rilevano le spedizioni dello stesso mese riepilogate nella medesima fattura. La semplificazione è ammessa (per tutti) in applicazione delle disposizioni del Regolamento 2020/1197/UE, allegato V Capitolo IV, sezione 31 paragrafo 3 e della nuova determina AdD e AdE d'intesa con l'Istat (art.3); dal 2022 sono da ritenersi quindi superate le precedenti previsioni di cui all'art. 6 comma 5 lettera a) del D.M. 22/2/2010 (e dell'articolo 13 § dell'abrogato Regolamento 2004/1982/CE) che ammettevano detta semplificazione per spedizioni di valore inferiore a € 200 e previa autorizzazione da chiedere all'Istat.

[Natura transazione - disaggregazione A e B](#)

La tabella C contiene nuove codifiche. Chi ha superato 20 milioni di spedizioni per gli Intra 1 o arrivi per gli intra 2 deve compilare sia la codifica A che B; chi non ha superato detta soglia può compilare solo la codifica A.

[Paese di origine e nuova colonna 15 intra 1-bis](#)

Rappresenta, probabilmente, l'unica novità in controtendenza che creerà qualche complicazione. Al riguardo dobbiamo però evidenziare che si tratta di un dato chiesto dal nuovo regolamento statistico comunitario n. 2020/1197(UE) in vigore dal 1/1/2022.

[Superamento degli Intra grazie alla fattura elettronica \(proposta Confimi Industria\)](#)

L'Istat condivide la proposta di Confimi Industria di individuare le modalità (altri dati gestionali FE) per indicare in fattura i dati statistici (nomenclatura, origine, modalità trasporto, etc) al fine di arrivare prossimamente al superamento degli Intrastat (per le classiche cessioni e acquisti) attraverso la fatturazione elettronica.



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA

Alla Confimi Industria
E-mail: info@confimi.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Alla c.a. dott. Giovanni Spalletta – Direttore legislazione
tributaria e federalismo fiscale
Alla c.a. dott.ssa Gianna Blasilli - Dirigente legislazione
tributaria e federalismo fiscale – Ufficio VI
E-mail: df.dltff.segreteria@mef.gov.it

E, p.c. All'Agencia delle Dogane e dei Monopoli
c.a. Dott. Marcello Minenna – Direttore centrale
E-mail: adm.ufficio.direttore@adm.gov.it

All'Agencia delle Entrate
c.a. Avv. Ernesto Maria Ruffini – Direttore generale
E-mail: entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

All'Istituto Nazionale di Statistica - Istat
Alla c.a. Dott. Michele Camisasca – Direttore generale
E-mail: dgen@istat.it

OGGETTO: RISPOSTA ALLA LETTERA DELLA CONFIMI INDUSTRIA, PROT. N. 203/2021 DEL 4/10/2021, E ALLA LETTERA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PROT. N. 64932 DEL 28/10/2021, IN MERITO A INTRASTAT E CALL OFF STOCK (RECEPIMENTO DIRETTIVA UE N.1910/2018); ALTRI SUGGERIMENTI/RICHIESTE IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT.

Gentilissimi,

si informa che Agencia delle Entrate e Agencia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con Istat, stanno completando le attività di aggiornamento delle istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat che recepiscono le novità in materia fiscale (la nuova disciplina del call-off stock) e statistica.

Contestualmente, si coglie l'opportunità di comunicare le novità che interesseranno il sistema Intrastat per la rilevazione statistica dei dati sui flussi intracomunitari a partire da gennaio 2022, nel rispetto della recente normativa statistica comunitaria (Regolamento UE 2019/2152 e Regolamento di esecuzione UE 2020/1197) e nell'ottica della semplificazione e riduzione del carico statistico sugli operatori economici.

Il Regolamento UE 2019/2152 introduce l'obbligo dello scambio di microdati relativi alle cessioni (indicate come esportazioni intracomunitarie nel nuovo Regolamento) tra gli Istituti nazionali di statistica dei Paesi membri a decorrere dal mese di gennaio 2022.

Il sistema di scambio dei microdati previsto – basato sul principio che i dati non devono essere raccolti più di una volta (“once only”) – costituisce un approccio innovativo per la compilazione delle statistiche di commercio intracomunitario, progettato in ambito europeo con la finalità di ridurre l'onere statistico del sistema Intrastat e di fornire ai Paesi membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari.



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA

Per attuare il nuovo approccio alla produzione delle statistiche di commercio intracomunitario e consentire a tutti gli Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue di utilizzare i microdati sulle cessioni forniti dagli altri Paesi partner in sostituzione totale o parziale dei dati raccolti a livello nazionale, è previsto per periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022:

- l’inserimento di una variabile aggiuntiva negli elenchi riepilogativi delle cessioni con riferimento a periodi mensili (Modello Intra 1-bis). Nel dettaglio il Regolamento UE 2020/1197, sez. 12 par.3 richiede l’introduzione nel modello della variabile “Paese di origine” delle merci, definito come il paese in cui il bene è stato sottoposto all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;
- l’adozione di una nuova codifica per la variabile “Natura della transazione”, già presente nei Modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis.

In considerazione del carico associato alle modifiche nei modelli, viene introdotto per i periodi di riferimento a decorrere dal 1° gennaio 2022, un ampio insieme di semplificazioni:

- per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2-bis), sono innalzate le soglie statistiche che determinano l’obbligatorietà di compilazione mensile (da 200.000 a 350.000 euro). Si valuta che circa 4.000 operatori economici attualmente obbligati alla presentazione mensile del modello beneficeranno della semplificazione.

Non vengono, inoltre, più rilevate le informazioni relative ad alcune variabili (Stato del fornitore, Codice IVA del fornitore, Ammontare delle operazioni in valuta);

- per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitari di beni (Modello Intra 1-bis), nel caso di spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, sarà possibile procedere alla compilazione senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando un codice unico (semplificazione prevista dal Regolamento UE 2020/1197). Tale possibilità sarà estesa anche agli acquisti intracomunitari (Modello Intra 2-bis);
- Per gli elenchi riepilogativi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello Intra 2-quarter) non vengono più rilevate le informazioni relative ad alcune variabili (Codice IVA del fornitore, Ammontare delle operazioni in valuta, Modalità di erogazione, Modalità di incasso, Paese di pagamento).

Entrando nel merito delle richieste di chiarimento e dei suggerimenti si risponde di seguito punto per punto.

Con riguardo alla **richiesta di chiarimenti compilativi elenchi Intrastat per le operazioni in “call-off stock”**,

Domanda: Quali sono le colonne degli elenchi Intra 1-bis (spedizioni/cessioni) da compilare nel primo e nel secondo flusso e quali le eventuali semplificazioni per i soggetti trimestrali o comunque (fino a € 100.000) esonerati dalla compilazione statistica?

Risposta:

Per quanto riguarda il primo flusso, a fini fiscali, è prevista la compilazione di una nuova sezione (sezione 5) del modello Intra 1.

Ai fini statistici, il flusso di cui al punto 2) andrà riepilogato nei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis nel mese in cui avviene il trasferimento della proprietà, riportando lo specifico codice nel campo della Natura della Transazione.

Non sono previste semplificazioni degli elenchi Intra-1 bis per i soggetti obbligati alla compilazione statistica.



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA

Domanda: Va comunicata, ai fini degli elenchi, l'eventuale sostituzione del cessionario in vigenza dell'efficacia sospensiva del *call-off stock* (art. 41-bis comma 5) e come?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Domanda: Come va gestita – sempre nella compilazione degli elenchi - l'ipotesi dell'articolo 41-bis, comma 3, in cui viene meno l'efficacia traslativa sospesa offerta dalla norma (ad esempio superamento dei 12 mesi o cessione a soggetto diverso da quello contrattuale) e si configura l'esigenza di regolarizzare l'originaria spedizione (flusso 1) come trasferimento per esigenze proprie?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Domanda: Nel caso speculare di *call-off stock* presso depositario in Italia (articolo 38-ter), vi sono obblighi compilativi di elenchi Intra 2-bis (dalla norma non sembra) e, in caso affermativo, quali differenze fra trimestrali (dal 2018 non obbligati) e soggetti mensili (obbligati solo a finalità statistica)?

Risposta: Ci sono obblighi compilativi per finalità statistiche per i soli soggetti mensili, al momento del trasferimento della proprietà.

Domanda: La tenuta del registro delle movimentazioni del *call-off stock* (comma 5-bis dell'articolo 50) è obbligatorio tenerlo separato da quello delle altre movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà (comma 5) o può essere ipotizzata la tenuta di un unico registro ferma restando l'indicazione delle informazioni richieste alla norma specifica?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Domanda: Come dovrà comportarsi il contribuente (ai fini Intrastat) per i *consignment stock* aperti precedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Relativamente alle osservazioni sul **Periodo di competenza acquisti intracomunitari e compilazione Intra 2-bis** si segnala che nel prossimo aggiornamento delle istruzioni alla compilazione (Allegato XI) il concetto del periodo di riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta.

Infine con riguardo al **Superamento compilazione elenchi Intrastat con la fattura elettronica (only once)**, l'Istat è assolutamente aperto a ogni evoluzione che comporti una semplificazione degli adempimenti statistici a carico degli operatori economici e che, contemporaneamente, garantisca la produzione di statistiche di qualità e più tempestive.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 22/12/2021 11:37:58

Con le nuove istruzioni ai modelli 2022 superati gli imbarazzi operativi creati nel 2018

Acquisti intra-Ue, dietrofront

Due vie per il riepilogo: mese d'arrivo o mese d'annotazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI
E FRANCESCO ZUECH

I modelli Intra 2-bis seguono le regole generali Iva per la relativa compilazione. Il contribuente, infatti, può scegliere se riepilogo gli acquisti intracomunitari nel mese di arrivo dei beni (regola statistica) oppure con le regole Iva nel mese di tempestiva annotazione del reverse charge (regola fiscale).

Questo quanto confermato nelle nuove istruzioni ai modelli per il 2022 che, rispetto alle precedenti, estendono il concetto del periodo di riferimento per consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore e l'Iva diventa esigibile.

Con la modulistica del nuovo provvedimento Dogane, Entrate ed Istat del 23/12/2021, sfumano così gli imbarazzi operativi sorti con le precedenti istruzioni del 2018 che chiedevano invece il riepilogo "nel periodo in cui i beni acquistati entra-

no nel territorio italiano"; una conferma ideale per tutti gli operatori, la gran parte dei quali da sempre pescano i dati per gli elenchi dal registro Iva acquisti e non dal magazzino.

Dal 2018, com'è noto, gli Intra 2 solo obbligatori solo per i mensili e hanno valenza esclusivamente per finalità statistiche.

Le informazioni statistiche normalmente rilevano in base alla movimentazione fisica (art. 6 § 1 Reg. UE n. 638/2004 previgente e nuovo Reg. UE 1197/2020 allegato V, sezione 5, § 1/a) e in tal senso depone anche l'articolo 50, comma 7 dl 331/1993 secondo cui, i dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione (non obbligatoria ma nemmeno vietata) devono essere parcheggiati per essere inseriti negli elenchi nel periodo di consegna o spedizione dei beni come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione.

Per i movimenti rilevanti anche ai fini fiscali Iva, ovvero per gli acquisti intracomunitari (come per le cessioni), la regolamentazione statistica comunitaria, tuttavia, ha sempre privilegiato uno stretto legame fra i dati Iva e quelli Intrastat (5° considerando del previgente Reg. CE 638/2004 e art. 3 previgente Reg. UE 1982/2004).

Per tale motivo le istruzioni del 2018, come a suo tempo evidenziato su queste pagine (si veda, *ItaliaOggi* del 17/2/2018 pag. 30), non avevano mai convinto appieno anche perché, tolto il caso della citata fatturazione anticipata, l'articolo 5 del dm 22/2/2010 precisa, tuttora, che le operazioni rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nel periodo in cui sono "registrate o sono soggette a registrazione ai

sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto", ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (circ. 73/E/1994 § 10.4).

Ciò premesso la questione ha trovato chiarimento in una risposta (n. 328752/21) fornita dall'ISTAT a Confimi Industria secondo cui nel nuovo aggiornamento delle istruzioni 2022 "il concetto del pe-

riodo di riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta".

Come confermano, infatti, le nuove istruzioni relative all'elenco Intra 2-bis gli operatori (in aderenza anche al nuovo regolamento UE n. 1197/2020 allegato V CAP. I Sez. 5 co.1/b) hanno la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari "nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano" oppure "nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE" con l'avver-

tenza (in sostanziale aderenza alla disciplina dell'autofattura articolo 46, comma 5) che "se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano". Si potrebbe osservare che dal 2013 il fatto generatore (momento di effettuazione) sia legato (articolo 39 del dl 331) al momento dell'inizio del trasporto e/o spedizione sia per le cessioni come per gli acquisti, ma a fugare qualsiasi dubbio depone la precisazione dell'Agenzia delle entrate (circ. 12/E/2013) in cui è stato precisato come detta disposizione sia conferme all'articolo 68 direttiva così come "risultano in linea con le disposizioni degli articoli 69 e 222 della direttiva" anche quelle dell'articolo 47 domestico, secondo cui l'integrazione e l'annotazione della fattura di acquisto intracomunitaria va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo e con imputazione (ed esigibilità) nel mese di ricevimento della fattura stessa.

© Riproduzione riservata

Per i movimenti rilevanti anche ai fini Iva la regolamentazione statistica comunitaria ha sempre privilegiato lo stretto legame fra dati Iva e Intrastat

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



Acquisti intracomunitari e Intra 2-bis con doppia chance

Caso	Arrivo beni al cessionario	Arrivo fattura al cessionario	Reverse charge	Competenza Intra 2-bis
Spedizione e fatturazione gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio
Spedizione gennaio e fatturazione 15 febbraio	Gennaio	Febbraio	Febbraio	Gennaio oppure febbraio
Fatturazione anticipata nel mese di gennaio	Marzo	Gennaio	Gennaio	Marzo
Spedizione gennaio con emissione tardiva fattura (1)	Gennaio	Maggio	Marzo (autofattura art. 46 co.5)	Gennaio (da trasmettere in base all'autofattura)

(1) Non giustificata da legittimi effetti traslativi sospesi (esempio: call off stock)